

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 8

sul ricorso numero di registro generale 2107 del 1999, proposto da:

Soc. Caffè Concerto di Gabriele Tarchiani e C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Scripelliti ed Elena Bellandi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via S. Reparata n. 40;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura comunale in Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2000, proposto da:

Soc. Caffè Concerto di Tarchiani Gabriele e C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Scripelliti e Elena Bellandi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via S. Reparata n. 40;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Antonella Pisapia e Annalisa Minucci, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 2107 del 1999:

del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze n. 99/6617 del 28 maggio 1999, con il quale si è disposto il diniego del condono edilizio richiesto per un manufatto ed accessori di proprietà della società ricorrente, posto in Firenze, Lungarno Colombo n. 7.

quanto al ricorso n. 1107 del 2000:

del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze

prot. n. 10204/2000 del 20 marzo 2000, con il quale la società ricorrente è stata diffidata a mantenere in essere le opere di cui alla istanza di condono edilizio n. S/39883, avente per oggetto un manufatto ed accessori di proprietà della società, posto in Firenze, Lungarno Colombo 7.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Società ricorrente impugna i provvedimenti con cui il Comune di Firenze ha respinto la domanda di condono relativa alla realizzazione di una struttura di metallo e vetro con destinazione ristorante sulla sponda del fiume Arno e ne ha, poi, ingiunto la demolizione, ritenendo l'opera contrastante con il vincolo di rispetto assoluto della fascia di 10 metri dagli argini dei fiumi imposto dall'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 e con le previsioni degli strumenti urbanistici.

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione nella parte in cui censurano la violazione dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 che prescrive il rispetto della distanze di 10 metri delle nuove costruzioni dagli argini dei fiumi.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque, come il diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato sito nelle adiacenze del fiume Piave, in area da considerare esondabile in quanto assoggettata a rischio di piena del fiume (Cass. SSUU 17/04/2009 n. 9149; Trib. Sup. Acque, 10/06/2003 n. 87).

Le censure proposte avverso il diniego di sanatoria e la ordinanza di demolizione che non investono la asserita violazione del vincolo idraulico sono, invece, fondate.

In particolare, il fatto che le opere siano state realizzate su area appartenente al demanio non ne comportava di per sé la incondonabilità, atteso che la ricorrente

aveva ottenuto dalla Agenzia del demanio le necessarie concessioni che, ancorchè scadute, ben avrebbero potuto essere rinnovate (come sovente accade).

Meritevole di accoglimento è anche la terza censura con la quale la Società ricorrente lamenta che il contrasto con le previsioni urbanistiche delle opere realizzate non fosse ragione sufficiente per giustificare il diniego di condono.

Il comune richiama in proposito le destinazioni a parco e ad aree artigianali senza, tuttavia, specificare e documentare il fatto che da tali previsioni urbanistiche discendessero vincoli di inedificabilità assoluta.

Inoltre, non risulta comprovato che i predetti vincoli fossero diretti alla tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali e idrogeologici, ricognitivi di qualità intrinseche dell'area così come richiede l'art. 33 della L. n. 47 del 1985.

La favorevole delibazione delle predette censure non può, tuttavia, comportare l'annullamento del provvedimento impugnato potendo questo essere sorretto dal punto di vista della motivazione anche solo dalla asserita incompatibilità delle opere abusivamente realizzate con il vincolo idraulico, sulla quale dovrà pronunciarsi il Tribunale superiore delle Acque.

Per tale ragione questo Tribunale, in relazione alle censure ricadenti nell'ambito della sua giurisdizione, può pronunciare solo sentenza di accertamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del g.a. in relazione alle censure che investono la sussistenza del vincolo idraulico ex art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, spettando la stessa al Tribunale superiore delle acque pubbliche innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta entro tre mesi con le salvezze di cui all'art. 11 comma 2 c.p.a.;

b) accerta la fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso come meglio specificato in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore